



SC Patologia Clinica  
SC Farmacia Ospedaliera  
SSD Ingegneria Clinica

## CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE

ART. 23 D.LGS 50/2016

**PROCEDURA NEGOZIATA SUL MERCATO TELEMATICO ME.PA., AI SENSI DELL'ART. 36, COM. 2 LET. B) DEL D. LGS N. 50/2016 SS.MM.II., PER LA FORNITURA QUINQUENNALE DI SISTEMI ANALITICI AUTOMATIZZATI POCT PER LE EMERGENZE INFETTIVE DA MICRORGANISMI DI IV° CLASSE (EBOLA) PER LA S.C. DI PATOLOGIA CLINICA DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI. IMPORTO A BASE D'ASTA NEL QUINQUENNIO, COMPRESIVO DI ONERI PER LA SICUREZZA, € 102.550,00 OLTRE IVA NELLA MISURA DI LEGGE.**

Criterio di aggiudicazione dell'OEPV, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo,  
ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. N. 50/2016

**Sommario**

Art. 1 – CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI .....	3
Art. 2 - INQUADRAMENTO DI CONTESTO .....	3
Art. 2 Bis – INTERFACCIAMENTO STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO AL LIS AZIENDALE.....	5
Art. 3 – OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO.....	6
Art. 4 – CARATTERISTICHE DEI LOTTI .....	8
Art. 5 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....	9
Art. 6 – DURATA DELLA FORNITURA .....	9
Art. 7 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO.....	10
Art. 8 – VARIAZIONI NELLA CONSISTENZA DELL’APPALTO .....	10
Art. 9 – PERSONALE INCARICATO DELL’APPALTATORE.....	10
Art. 10 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	11
Art. 10-bis – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL’OFFERENTE .....	12
Art. 11 – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL’APPALTATORE.....	12
Art. 12 - QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE .....	13
Art. 13 – INIZIO DELLA FORNITURA ED EFFICACIA DEL CONTRATTO.....	14
Art. 14 - ORDINI, TERMINI DI CONSEGNE E COLLAUDO.....	14
Art. 15 – INADEMPIENZE E PENALITÀ .....	15
Art. 16 - CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FORNITURA.....	16
Art. 17 - FORMAZIONE DEL PERSONALE .....	16
Art. 18 - INSTALLAZIONE E AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO .....	16
Art. 19 – SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA.....	17
Art. 20 – SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE .....	18
Art. 21 – GARANZIA DEFINITIVA.....	19
Art. 22 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....	20
Art. 23 - COSTI DELLA SICUREZZA PER RISCHI INTERFERENZIALI .....	21
Art. 24 – PRESENTAZIONE FATTURA E MODALITÀ PAGAMENTI.....	22
Art. 25 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	23
Art. 26 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO .....	24
Art. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	24
Art. 28 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO .....	25
Art. 29 – SUBAPPALTO.....	26
Art. 30 - FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE COATTA O CONCORDATO PREVENTIVO .....	27
Art. 31 - CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ D’ECCEZIONI .....	27
Art. 32 – TERMINI E COMMINATORIE .....	27
Art. 33 – DIRITTO DI RECESSO .....	28
Art. 34 –RECESSO PER GIUSTA CAUSA .....	28
Art. 35 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.....	28
Art. 36 – RESPONSABILITÀ CIVILE PER INFORTUNI E DANNI.....	28
Art. 37 – CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ .....	29
Art. 38 - SPESE CONTRATTUALI .....	29
Art. 39 - FORO COMPETENTE .....	30
Art. 40 – DISPOSIZIONI FINALI.....	30

## **Art. 1 – CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI**

1. Il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché clausole particolari, dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra AOU e l'operatore esecutore, in relazione alle caratteristiche della fornitura in service richiesta.

2. In particolare, il presente capitolato speciale, ai sensi dell'art. 23, comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016, comprende le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e i criteri di selezione delle offerte e degli operatori.

3. Ai fini del presente Capitolato speciale, si intende per:

<b>Azienda o A.O.U.</b>	la Stazione Appaltante che bandisce la gara in oggetto, di seguito anche "Committente" o "Azienda".
<b>Aggiudicatario</b>	il Concorrente primo classificato nella graduatoria finale di merito per l'affidamento del servizio/fornitura in oggetto, che assume il ruolo di "Contraente".
<b>Capitolato speciale</b>	questo documento, facente parte integrante dei Documenti di Gara, contenente le condizioni generali del contratto di appalto che sarà stipulato fra l'Azienda e l'Aggiudicatario (di seguito anche "Capitolato").
<b>Concorrente</b>	ciascuno dei soggetti, in forma singola o raggruppata, che presentano offerta per la Gara per l'affidamento del servizio in oggetto.
<b>Contratto</b>	il contratto di appalto in oggetto, che sarà stipulato fra l'Azienda e l'Aggiudicatario.
<b>D. Lgs. n. 50/2016</b>	il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante <i>Codice dei contratti pubblici</i> , di seguito anche "Codice".
<b>d.P.R. n. 207/2010</b>	il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», parte vigente.
<b>Documenti di Gara</b>	il presente Capitolato (inclusivo della Relazione tecnico-illustrativa dell'appalto), il Bando di Gara, il Disciplinare di gara, il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) e modelli integrativi, che nel loro insieme forniscono ai Concorrenti le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione dell'Offerta.
<b>Gara</b>	questa gara, bandita per l'affidamento dell'appalto in oggetto.
<b>Linee Guida ANAC 2/2016</b>	Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" (approvate con Determinazione ANAC 21 settembre 2016, n. 1005) e s.m.i.
<b>Linee Guida ANAC 3/2016</b>	Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" (approvate con Determinazione ANAC 26 ottobre 2016, n. 1096) e s.m.i.;
<b>DEC</b>	il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nominato ai sensi dell'art. 31, comma 5 del Codice.

## **Art. 2 - INQUADRAMENTO DI CONTESTO**

L'Azienda intende procedere alla acquisizione dei sistemi POCT per l'emergenza di infezioni da microorganismi gruppo III/IV dell'allegato XLVI del D.L. 81/2008.

I sistemi analitici POCT, previsti nella Circolare Ministeriale n 26708 del 06/10/2014 per l'emergenza Ebola, sono necessari per gli accertamenti emato-chimici su sangue di pazienti sospetti di essere venuti a contatto con il virus EBOLA.

Le disposizioni relative alle emergenze infettivologiche da virus Ebola o da altri microorganismi ad elevata mortalità sono state riviste con il Prot. N. 20415 del 21/08/2018 dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna, Direzione Generale. Gli adempimenti di competenza sono stati indicati nella determina n. 823 del 10 agosto 2018.

L'oggetto di tale disposizione è stato recepito dalla Azienda AOU di Sassari con protocollo PG/201816840 DEL 22/08/2015.

L'art.4 "Unità Operative di malattie Infettive di riferimento regionale comprende la S.C. di Malattie Infettive AOU di Sassari.

Il laboratorio di Patologia Clinica è IL LABORATORIO DI RIFERIMENTO nella pianificazione e gestione delle apparecchiature POCT per l'erogazione delle prestazioni, secondo le indicazioni del Ministero della Salute, di chimica clinica-immunochimica (profilo epatico, renale, albumina, PCR) test di coagulazione (PT, PTT, ATIII, d-dimero) ed emocromo completo.

In particolare al punto 5 pagina 5 dice "il prelievo dei campioni biologici per l'effettuazione delle indagini di laboratorio indifferibili e per le diagnosi differenziali deve avvenire nel rispetto delle precauzioni standard secondo le indicazioni previste nel Protocollo Nazionale e sulla base delle procedure concordate e regole definite in accordo tra il responsabile del Reparto di malattie infettive di riferimento e il responsabile del laboratorio di afferenza. Per ridurre al minimo il rischio di esposizione degli operatori di laboratorio al virus. Devono essere privilegiati, ove disponibili, i POCT (POINT OF CARE TEST) e sistemi analitici chiusi, ubicati in prossimità del punto prelievo (letto del paziente, reparto di ricovero).

Al punto 6 chiarisce come i campioni per la diagnosi degli accertamenti virologici i campioni dovranno essere indirizzati al Laboratorio Nazionale di Riferimento dell'Istituto Nazionale di Malattie Infettive (INMI) L. Spallanzani di Roma secondo le procedure previste (Circolare Ministeriale n.3 dell'8 agosto 2003, di cui la Circolare ministeriale prot. N.26703 del 6 ottobre 2014.

Questi accertamenti richiedono tutte le precauzioni di bio sicurezza in ottemperanza al D.Lgs 81/08 per ridurre il rischio di esposizione degli operatori di laboratorio al virus.

E' necessario quindi adottare i protocolli e gli ausili necessari per evitare qualsiasi eventuale diffusione di materiale biologico contaminato agli operatori e nell'ambiente.

Per evadere la richiesta secondo le disposizioni ministeriali, Circolare Ministero della Salute n. 26708 del 06/10/2014 "protocollo centrale per la gestione dei casi e dei contatti sul territorio nazionale". Il laboratorio deve essere dotato di apparecchiature chiuse centralizzate tipo POCT, che lavorino in automatico a provetta chiusa, in grado di separare il siero o plasma, generino scarsa produzione di rifiuti possibilmente solidi da neutralizzare con ipoclorito, limitando il lavoro del tecnico al solo atto di inserire la provetta e controllo macchina.

Il costo dei sistemi incide sul budget del laboratorio prevalentemente con i noleggi, mentre il costo dei reagenti può essere controllato da un'accurata gestione dei test, in particolare deve essere assicurata la regolare manutenzione e controllo delle apparecchiature affinché ne sia mantenuta l'efficienza e l'utilizzo in qualsiasi momento.

Il presente appalto è regolato, altresì:

- dalle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con Deliberazione n 35 del 24 Gennaio 2018, per il periodo 2018/2020;
- dal Codice di comportamento dell'AOU, adottato con Delibera del Commissario Straordinario n. 504 del 24 dicembre;
- da ogni altra disposizione vigente – anche in tema di assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro – applicabile al servizio in oggetto.

Con riferimento alle norme tecniche in materia, si precisa che i reagenti e i prodotti devono essere conformi alla Direttiva Europea 98/79 (Dispositivi Medici Diagnostici in vitro), recepita dal Decreto Legislativo 332/2000, e successive modifiche ed integrazioni, e alla Direttiva Europea 93/42, recepita dal Decreto Legislativo 46/1997, e successive modifiche ed

integrazioni. Tutti i dispositivi offerti devono essere conformi alla legislazione vigente. In particolare, devono rispettare le Direttive dell'Unione Europea recepite dalla legislazione nazionale, di seguito richiamate:

- per i Dispositivi Medici Diagnostici in Vitro, la Direttiva Europea 98/79, recepita dal Decreto Legislativo 332/2000, e successive modifiche ed integrazioni;
- per le Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche che possono creare o essere influenzate da campi elettromagnetici, la Direttiva Europea 2004/108 (Compatibilità Elettromagnetica ex 89/336);
- per le Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche ad alimentazione elettrica a corrente alternata (50-1000 V) e continua (75-1500 V), la Direttiva Europea 2006/95 (Bassa Tensione, ex 73/23);
- per le Apparecchiature con organi meccanici in movimento, la Direttiva Europea 2006/42 (Macchine, ex 89/392 e 98/37);
- Dispositivi utilizzati in Laboratorio conformi alla Norma specifica sugli apparecchi da Laboratorio CEI 66.5 (EN61010-1);
- il Decreto Legislativo 81/08, e successive modifiche ed integrazioni, in tema di sicurezza sul lavoro;
- il DPR 459/96 (Regolamento di attuazione delle Direttive Europee 89/392, 91/368, 93/44, 93/68, 98/37 relative alle macchine), e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 2 Bis – INTERFACCIAMENTO STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO AL LIS AZIENDALE**

Il presente articolo definisce i requisiti minimi per l'interfacciamento dei sistemi per la diagnostica di laboratorio oggetto della presente acquisizione con il Laboratory Information System (LIS) aziendale.

Il LIS attualmente in dotazione ai laboratori di analisi della AOU di Sassari è basato sul prodotto "DNLab" fornito da Noemalife (oggi Dedalus) nell'ambito dei progetti regionali "SILUS" e "SILUS 2" e presente in tutte le Aziende Sanitarie della Regione Sardegna.

L'interfacciamento della strumentazione di laboratorio con il DNLab è stato originariamente realizzato tramite l'apposito modulo software "DNA", recentemente sostituito da Dedalus/Noemalife con il middleware "HALIA", che centralizza ed estende le funzionalità del DNA. HALIA è attualmente in dotazione, nella versione "core".

La disponibilità di HALIA per i laboratori della AOU di Sassari favorisce l'adozione di soluzioni omogenee al livello aziendale nonché la riduzione della complessità operativa e dei costi di gestione relativi. Tutta la strumentazione di laboratorio oggetto delle presenti acquisizioni dovrà quindi essere interfacciata con il LIS tramite HALIA.

Le ditte proponenti forniture di sistemi per la diagnostica di laboratorio dovranno garantire, a pena di esclusione, il collegamento di tutti i sistemi proposti con il middleware HALIA di Dedalus.

Gli interfacciamenti con HALIA dovranno essere realizzati a totale carico delle ditte proponenti.

Si precisa inoltre quanto segue.

- a. Gli strumenti da gestire tramite il middleware HALIA devono poter essere mappati in rete con un indirizzo IP ed una porta assegnata dalla AOU di Sassari, su apposita VLAN dedicata alla diagnostica di laboratorio e devono poter comunicare con i server centrali, presso il Datacenter, tramite socket. Nel caso in cui lo strumento non sia dotato nativamente di una porta TCP/IP, le ditte proponenti dovranno farsi carico dell'hardware per le necessarie conversioni, tipicamente RS232 - TCP/IP.
- b. Ove, per integrazioni o interfacciamenti specifici, si rendano necessarie componenti software aggiuntive, i relativi costi – inclusi quelli delle licenze d'uso eventualmente necessarie – saranno a carico delle ditte proponenti.
- c. Le ditte proponenti dovranno garantire, a proprio carico, il passaggio al middleware HALIA di tutte le informazioni necessarie ad una completa, corretta ed efficiente gestione dei processi e dei flussi di lavoro in relazione alle finalità del presente capitolato (ad es. tracciabilità dei campioni, QC, validazione dei campioni e dei risultati, ecc.) e che saranno oggetto di verifica e validazione nella fase esecutiva della fornitura.

- d. Dovranno essere garantiti, inoltre, i servizi di manutenzione correttiva ed evolutiva di tutto il software di interfacciamento secondo le modalità e i livelli di servizio previsti nel capitolato e per tutta la durata della fornitura.
- e. I servizi e i sistemi proposti dovranno essere implementati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e sensibili, con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR). In ogni caso, il trasferimento ed il trattamento di dati al di fuori del LIS non potrà essere effettuato senza previa adeguata anonimizzazione degli stessi. In particolare, si chiede di specificare in maniera puntuale eventuali trasferimenti di informazioni finalizzate alle attività di manutenzione proattiva delle apparecchiature in modalità compatibile con il GDPR.

Dal punto di vista architetturale si distinguono due principali possibili scenari di interfacciamento dei sistemi diagnostici con HALIA:

- collegamento di **singoli strumenti**, che operano cioè al di fuori di processi automatizzati complessi e che dovranno essere interfacciati direttamente con HALIA;
- collegamento di **gruppi di strumenti** o di “**catene di automazione**”, dove si rendono necessarie funzioni centralizzate di controllo e coordinamento di più attività svolte da strumenti diversi (es. chimica clinica, ematologia, ecc.).

Qualora tali funzioni di gestione e controllo fossero svolte da sistemi middleware aggiuntivi diversi da HALIA, le ditte proponenti dovranno comunque garantire, a proprio carico:

- adeguati livelli di gestibilità e di tracciabilità dei processi anche sul LIS/HALIA (si veda anche quanto già specificato al precedente punto c.);
- la continuità del servizio in caso di guasto/indisponibilità del sistema di automazione tramite soluzioni opportunamente ridondate;
- la fornitura di hardware e software eventualmente necessari per la realizzazione e la messa in esercizio della soluzione proposta. Nell’offerta tecnica dovranno comunque essere specificati i requisiti infrastrutturali minimi necessari per l’installazione dei sistemi forniti (inclusi collegamenti alla rete informatica) e dovranno essere evidenziate le eventuali componenti centralizzate, attivabili necessariamente in ambiente virtualizzato, preferibilmente VMware.

In generale, si valutano positivamente le soluzioni che favoriscono la gestione uniforme del workflow analitico e l’automatizzazione dei relativi processi.

Si allega alle presenti specifiche generali il datasheet di HALIA ed il listino dei moduli HALIA aggiuntivi (i.e. non inclusi nella versione “core”, già in dotazione alla AOU Sassari) reso disponibile da Dedalus per eventuali necessità di valutazione di particolari elementi che ricadono nella casistica indicata al precedente punto b. da parte delle ditte proponenti.

### **Art. 3 – OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO**

L’appalto ha ad oggetto l’affidamento, tramite procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, com. 2 let. B) del D. lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., delle forniture in regime di service, suddivisa in tre lotti distinti, di sistemi analitici automatizzati POCT per le emergenze infettive da microrganismi di IV° Classe (Ebola) per la SC di Patologia Clinica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari.

La fornitura dovrà essere completa di:

- la strumentazione in noleggio;
- servizio di assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria;
- corsi di addestramento e aggiornamento continuo;
- interfacciamento con il sistema gestionale del Laboratorio Analisi, secondo le specifiche sopra espresse nell’Art. 3,
- nonché tutte le attrezzature necessarie e complementari all’esecuzione delle attività analitiche richieste;
- fornitura dei reagenti, controlli, calibratori e materiali di consumo vari a completamento delle attività di analitiche.

Durante il periodo di fornitura dovranno essere assicurati l’eventuale aggiornamento tecnologico delle apparecchiature e delle metodiche, nonché l’aggiornamento degli hardware e software di gestione e collegamento al LIS.

I Lotti sono riportati nella Tabella che segue, con le relative determinazioni della base d'asta:

Lotto	Descrizione	Importo annuale RIBASSABILE IVA e oneri sicurezza esclusi	Importo lordo nel quinquennio IVA e oneri di sicurezza esclusi	Oneri di sicurezza annuali	Oneri di sicurezza quinquennali	Importo complessivo annuale IVA esclusa	Importo complessivo quinquennale IVA esclusa
1	Sistema analitico per Emocromo	€ 5.000,00	€ 25.000,00	€ 156,00	€ 780,00	€ 5.156,00	€ 25.780,00
2	Sistema analitico per test di chimica	€ 10.000,00	€ 50.000,00	€ 198,00	€ 990,00	€ 10.198,00	€ 50.990,00
3	Sistema analitico di coagulazione	€ 5.000,00	€ 25.000,00	€ 156,00	€ 780,00	€ 5.156,00	€ 25.780,00
<b>Totali</b>		<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 100.000,00</b>	<b>€ 510,00</b>	<b>€ 2.550,00</b>	<b>€ 20.510,00</b>	<b>€ 102.550,00</b>

L'importo complessivo della fornitura "in service" di cui ai lotti 1, 2 e 3 per un periodo quinquennale (comprensivo dei costi di noleggio, manutenzione e assistenza tecnica, prodotti diagnostici e materiali di consumo e di tutti i costi e gli oneri previsti a carico del fornitore nel presente capitolato) è stimato in **€ 102.550,00**(Iva esclusa).

Nella Tabella che segue si riportano le voci di costo annuali, per ciascun lotto (esclusa IVA):

Lotto	Canoni di Noleggio	Manutenzione e Assistenza tecnica	Prodotti Diagnostici e Materiale di Consumo	Base d'asta al netto sicurezza, IVA esclusa	Oneri per la sicurezza	Base d'asta complessivo annuale, comprensivo oneri, IVA esclusa
1	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 5.000,00	€ 156,00	€ 5.156,00
2	€ 7.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 10.000,00	€ 198,00	€ 10.198,00
3	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 5.000,00	€ 156,00	€ 5.156,00

Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante può prorogare la durata del contratto in corso di esecuzione, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente (proroga tecnica), determinato in mesi sei. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D. lgs. N. 50/2016, l'importo complessivo, inclusa l'opzione di proroga semestrale, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. lgs. N. 50/2016, è pari a **euro € 112.805,00** (esclusa IVA), di cui:

- Importo quinquennale a base di gara, soggetto a ribasso **€ 100.000,00;**
- **Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso € 2.550,00**
- Proroga tecnica semestrale **€ 10.000,00;**
- Oneri per la sicurezza **€ 255,00.**

Il base d'asta è determinato secondo la metodologia illustrata nell'**Allegato 1** (stima valori storici ed esplorazione valori di mercato).

#### **Art. 4 – CARATTERISTICHE DEI LOTTI**

##### Strumentazione richiesta:

Lotto 1 – n.1 Analizzatore per EMATOLOGIA Emocromo, Formula, Piastrine, in grado di leggere i seguenti parametri minimi RBC, WBC, MCV, HB, PLT, FORMULA;

Lotto 2 – n.1 Analizzatore per Chimica Clinica: Azotemia, glicemia, creatinina, sodio, potassio, albumina, AST, ALT, PCR;

Lotto 3 – n.1 Analizzatore per COAGULAZIONE (PT, PTT, ATIII, XDP).

##### Fabbisogno annuale lotti 1,2 e 3:

Si presume un fabbisogno totale di 900 **processi** di reazione l'anno (n. 300 per ogni lotto), condizionato dalla necessità di eseguire controlli e calibrazioni quotidiane sugli strumenti per ottenere lo stato di pronto macchina per qualsiasi evenienza. Per numero di determinazioni è inteso il numero di raggruppamento per tipologia di test.

##### Requisiti minimi per la partecipazione Lotto 1, Lotto 2 e Lotto 3 metodiche automatizzate:

- Dovranno essere garantite tutte le tipologie di test richiesti;
- Tutti i prodotti devono essere marcati CE-IVD, Direttiva CEE 98/79/CE;
- Gli strumenti da banco devono essere interamente automatici, facili da usare, in funzione stand-by con accesso random con possibilità di processare campioni in urgenza;
- Utilizzo di provette primarie e pediatriche;
- Vano reagenti refrigerato;
- Sistemi chiusi affidabili, veloci e compatti, con scarsa o nulla manutenzione da parte del personale, sanificazione automatica, lavorazione su sangue intero.
- Deve essere fornito un protocollo operativo con la descrizione del processo analitico e la di sanificazione con ipoclorito.
- Avere la modalità Start;
- Caricamento causale;
- Riconoscimento automatico del pannello o esame da eseguire;
- Circuito di analisi autopulente;
- Gli strumenti devono essere collegati al LIS del laboratorio con interfacciamento con il middleware HALIA (Noemalife);
- La fornitura deve essere comprensiva di:
  - postazioni hardware necessarie per il collegamento in rete, la validazione e la refertazione dislocata in altro ambiente rispetto a quello in cui sono installati i POCT;
  - assistenza tecnica full risk con intervento entro le 24 ore dalla chiamata;
  - corsi di formazione in loco per il personale;
  - deve essere prevista la fornitura di una VEQ validata a livello internazionale.
- Gli strumenti devono essere dotati di un gruppo di continuità che assicurino una stabilità superiore ai 15';
- L'uso da parte dell'operatore deve essere facile e intuitivo;
- Gli strumenti devono essere dotati di lettore di codice a barre per l'identificazione del campione e di tastiera alfanumerica e display touch- screen, visualizzazione e stampa dei risultati.
- La fornitura deve essere conforme alle indicazioni della Circolare Ministeriale n 26708 del 06/10/2014.

Per i **LOTTI 1, 2 e 3** si precisa che:

Tutte le attrezzature devono essere nuove di fabbrica e possedere attestazioni di conformità alle norme di sicurezza CEI (dovranno essere elencate eventuali certificazioni aggiuntive possedute). E', inoltre, richiesta una bibliografia recente e aggiornata delle metodiche offerte.

Tutte le componenti della fornitura (apparecchiature, eventuali reagenti, materiali di consumo) devono essere disponibili sul mercato al momento di presentazione dell'offerta, pena l'esclusione dell'offerta stessa dalla valutazione.

Il mancato possesso delle caratteristiche minime indicate nel presente Capitolato comporterà l'esclusione della Ditta dalla procedura di gara.

La Ditta aggiudicataria dovrà, inoltre, provvedere alle seguenti prestazioni collaterali:

- a) addestramento del personale qualificato del Laboratorio all'uso delle strumentazioni, in ragione di almeno cinque persone, e addestramento annuale per i necessari aggiornamenti tecnici o per turn-over del personale, in ragione di due persone;
- b) fornitura dei manuali di installazione, gestione e manutenzione, dei manuali contenenti tutte le metodiche e le modalità di applicazione (ivi compresi i software) redatti in lingua italiana;
- c) assistenza tecnica ed eventuale intervento tecnico nell'eventualità che i sistemi installati possano essere collegati in automazione per esigenze organizzative del laboratorio.

### **Art. 5 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto è aggiudicato, per i LOTTI 1, 2 e 3 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3, lett. b) del Codice. Il punteggio massimo riservato alla valutazione dell'offerta tecnica ed economica è costituito da **100 punti**, suddivisi tra gli **elementi di valutazione** e rispettivi **fattori ponderali**, individuati dalla componente tecnica del Gruppo di Progettazione, tenuto conto di quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC N. 2/2016, e riportati nel Disciplinare di gara.

I requisiti minimi (requisiti di conformità e caratteristiche indispensabili) della fornitura, richiesti a pena di esclusione dalla gara, sono analiticamente descritti nel presente Capitolato Speciale e negli Allegati. La Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016 potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere ad effettuare ogni ulteriore verifica e/o richiesta di chiarimenti della documentazione prodotta. Qualora la Commissione, dalla lettura della documentazione prodotta, abbia a riscontrare la non corrispondenza della fornitura offerta ai requisiti minimi (caratteristiche tecniche generali) richiesti nel presente Capitolato, procederà a dichiarare la non idoneità della ditta concorrente, che verrà, conseguentemente, non ritenuta ammissibile al prosieguo della gara.

**Ai sensi dell'art. 68 del D.lgs. 50/2016 verranno prese in considerazione le proposte dei concorrenti se nella propria offerta l'offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dalla stazione appaltante, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.**

In tal caso è necessario, pena la valutabilità e conseguente non conformità dell'offerta, indicare tali caratteristiche difformi e motivare l'**equivalenza clinica** della soluzione proposta con opportuna relazione clinica.

Resta impregiudicata la facoltà della Commissione Giudicatrice di valutare le eventuali equivalenze proposte idonee in relazione allo specifico utilizzo clinico.

### **Art. 6 – DURATA DELLA FORNITURA**

La fornitura ha durata di **60 mesi (cinque anni)**, a decorrere dalla data di avvenuto collaudo.

L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà - che il fornitore si obbliga ad accettare - di disporre la **proroga** della durata, per un periodo sino a **6 (sei) mesi** dopo la data di scadenza e, comunque, per il periodo strettamente necessario per

l'espletamento delle procedure concorsuali di individuazione del nuovo aggiudicatario, alle medesime condizioni economiche e normative contrattuali in essere, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016.

### **Art. 7 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'APPALTO**

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire la fornitura nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni, anche tecniche e di sicurezza, in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del rapporto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal personale ospedaliero dell'Azienda.

### **Art. 8 – VARIAZIONI NELLA CONSISTENZA DELL'APPALTO**

Il numero e la tipologia degli esami che si presume di effettuare in un anno, sono indicati nell'appendice 1, 2 e 3 del presente capitolato.

I quantitativi di determinazioni sono puramente indicativi, essendo gli stessi non perfettamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili e a cause e circostanze legate alla particolare natura dell'attività sanitaria, nonché a variazioni nell'assetto strutturale dell'Azienda Ospedaliera, intervenute in conseguenza di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale.

I dati riportati non costituiscono, perciò, impegno o promessa, ovvero obbligo dell'Azienda Ospedaliera la quale non garantisce lo stesso ammontare di attività/volumi per gli anni di vigenza del contratto.

La ditta sarà tenuta a fornire, alle condizioni economiche risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente la quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinati, senza poter avanzare alcuna eccezione, pretesa o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine della fornitura, risultassero diverse da quelle indicate nel presente capitolato. La fornitura dovrà, quindi, essere regolarmente eseguita sia per i quantitativi minori, sia per quantitativi maggiori ai sensi dell'art 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016.

Le modifiche e le varianti sono, in ogni caso, regolate dall'art. 106 del Codice.

L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Azienda, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dall'Azienda. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

### **Art. 9 – PERSONALE INCARICATO DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore, per tutte le fasi relative alla fornitura, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato della cui condotta è responsabile.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le cautele e gli oneri derivanti dalle normative vigenti in materia di sicurezza. Il personale dell'Appaltatore opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'appaltatore, anche nei confronti di terzi.

La sorveglianza da parte dei responsabili dell'Azienda non diminuisce in nulla le responsabilità dell'appaltatore per l'esatto adempimento della fornitura ed il corretto svolgimento dello stesso, né la responsabilità per danni a cose o persone.

L'esecuzione della fornitura non comporta, in alcun modo, a favore del personale impiegato a qualunque titolo dall'appaltatore, alcun diritto o pretesa a qualificarsi come personale dell'Azienda.

## **Art. 10 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'Appaltatore si obbliga a mantenere strettamente riservati tutti i dati e le informazioni di cui viene o verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, in esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto, salvo che per i dati, le informazioni e i documenti che per loro natura debbano essere comunicati a terzi per legge, o in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi Autorità Pubblica od al fine di perfezionare gli adempimenti oggetto del presente appalto.

Tutte le informazioni, i dati ed i documenti inerenti l'Azienda, venuti a conoscenza dell'Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività in relazione all'esecuzione del presente appalto, non dovranno, pertanto, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicati, divulgati o lasciati a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzati, da parte dello stesso appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente Capitolato, salvo esplicita autorizzazione da parte di questa Azienda.

L'Appaltatore si obbliga, pertanto, per sé stesso e per i propri dipendenti, collaboratori e subappaltatori autorizzati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1381 c.c., a mantenere la più rigorosa riservatezza e confidenzialità su tutte informazioni, dati e documenti di cui è venuto o verrà a conoscenza. Conseguentemente si obbliga a:

- a) adottare le opportune misure per garantire la massima riservatezza e confidenzialità su tutti i dati, le informazioni e i documenti dell'azienda, impedendo qualsiasi comunicazione e/o divulgazione;
- b) limitare la circolazione interna di tutte le informazioni, dei dati e dei documenti dell'Azienda unicamente alle persone che, per ragioni di competenza, mansione e ruolo, abbiano diretta necessità di conoscerli per l'esecuzione della fornitura, imponendo a tali persone i medesimi obblighi di riservatezza e confidenzialità;
- c) non copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualsiasi forma e con qualunque mezzo i documenti o atti dell'Azienda, salvo che ciò avvenga strumentalmente all'esecuzione della fornitura, alle sole persone nelle stesse coinvolte, e nella misura strettamente necessaria per consentire l'esecuzione;
- d) non permettere che terzi eseguano copia, estratti, note ed elaborazioni su qualsiasi documento o atto dell'Azienda.

Tali obblighi di riservatezza verranno rispettati dall'Appaltatore, dal suo personale e/o dai suoi collaboratori e dai subappaltatori autorizzati durante tutto il corso del rapporto contrattuale con l'Azienda.

Le previsioni appena enunciate non si applicheranno a quelle informazioni, notizie, dati e documenti che:

- al momento della comunicazione siano di dominio pubblico o lo diventino successivamente, senza che l'appaltatore si renda inadempiente;
- al momento della comunicazione siano già conosciute all'appaltatore, purché tale ricezione non sia stata fraudolentemente ottenuta o non sia a sua volta sottoposta a obbligo di riservatezza;
- al momento della comunicazione siano già conosciute dal fornitore, in quanto precedentemente trasmesse da un terzo, legittimato a farlo e non vincolato ad un obbligo di riservatezza all'utilizzazione o comunicazione di tali informazioni;
- l'Appaltatore sia obbligato a comunicare o divulgare in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi Autorità Pubblica, sempreché, in tal caso e ove detta Autorità Pubblica non lo vieti, l'appaltatore ne dia immediata notizia scritta all'Azienda.

L'Azienda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D. lgs. 196/2003, provvede a nominare l'Appaltatore quale Responsabile del trattamento.

In tale qualità, l'Appaltatore è tenuto a:

- I. rispettare ogni normativa vigente nazionale o internazionale e regolamento e/o provvedimento generale o specifico emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o da altre Autorità Amministrative;
- II. accertare che i dati, sia personali sia sensibili, inerenti allo stato di salute delle persone assistite oggetto del trattamento vengano raccolti e trattati rispettando ogni prescrizione dettata dalla vigente normativa, sia essa nazionale o internazionale, e/o dai regolamenti in materia di protezione dei dati personali. L'Appaltatore, pertanto, si

impegherà affinché tutti i dati relativi alle persone assistite siano raccolti e trattati nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia;

III. effettuare le operazioni di trattamento strettamente necessarie per l'erogazione della fornitura, nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla vigente normativa ed attendendosi alle istruzioni imposte dall'Azienda;

IV. conservare i dati nel rispetto dei tempi e delle modalità imposte dalla normativa vigente in materia. Specificatamente, l'Appaltatore è chiamato a rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, la custodia, l'integrità e la completezza dei dati trattati;

V. provvedere a designare come incaricati del trattamento dei dati personali tutti i soggetti i quali, nell'esecuzione della fornitura, saranno affidate le operazioni di trattamento. L'Appaltatore sarà tenuto a dare istruzioni scritte agli incaricati del trattamento ed a vigilare sugli stessi per un puntuale rispetto della normativa e delle misure di sicurezza.

L'Appaltatore si obbliga altresì a comunicare immediatamente per iscritto all'Azienda qualunque evento del quale si possa desumere che sia stata violata o posta in pericolo la riservatezza o l'integrità dei dati trattati.

L'Appaltatore, pertanto, si impegna a tenere indenne l'Azienda da ogni contestazione, azione o pretesa avanzata nei suoi confronti da parte dell'utenza e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze alla normativa vigente e/o regolamenti in materia.

Infine, l'inosservanza, da parte dell'Appaltatore di quanto previsto nel presente articolo e nella nomina a responsabile del trattamento, costituisce grave inadempimento a fronte del quale l'Azienda avrà la facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno causato alla medesima.

#### **Art. 10-bis – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'OFFERENTE**

1. Ai sensi degli articoli 12 e 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) si provvede all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dagli offerenti saranno raccolti presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, per le finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; per l'aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione della convenzione e dell'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti ai sensi di legge.

2. Il trattamento dei dati conferiti a soggetti pubblici sarà effettuato con le modalità di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 196/03, così come modificato e/o integrato dal GDPR. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del GDPR tra i quali figura il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, titolare del trattamento.

3. Ai sensi dell' art. 6, par. 1, lett. b del GDPR, il consenso non è dovuto in quanto il trattamento dei dati conferiti è necessario per l'esecuzione di un contratto o all'esecuzione di misure precontrattuali.

#### **Art. 11 – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo

esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda, nonché a dare immediata comunicazione all'Azienda di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Azienda si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Azienda ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Azienda.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Azienda avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 27.

L'Appaltatore è, altresì, tenuto:

1. ad avvalersi di personale specializzato dotato di adeguate autorizzazioni per le attività poste a suo carico;
2. ad attenersi alle direttive che verranno impartite dall'Azienda nell'intento di non recare intralcio all'attività della stessa, rispettando il regolamento aziendale circa l'accesso e gli spostamenti all'interno delle aree di lavoro;
3. a garantire la riservatezza e la confidenzialità su tutte le informazioni, dati e documenti inerenti l'Azienda di cui è venuto o verrà a conoscenza durante l'esecuzione della fornitura;
4. a rispettare ogni normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e/o provvedimento generale o specifico emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o da altre Autorità Amministrative;
5. ad adempiere quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e/o provvedimento generale o specifico emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o da altre Autorità Amministrative;
6. ad essere in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e tributari;
7. a firmare il contratto entro 30 giorni dalla data di stipula dello stesso comunicata dall'Azienda.

## **Art. 12 - QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE**

L'esecuzione della fornitura deve presentare il livello qualitativo previsto dal presente Capitolato. L'Appaltatore è tenuto a dare esecuzione immediata a tutti quegli accorgimenti, aggiustamenti e/o modificazioni che si rendessero necessari al fine di garantire il livello qualitativo di richiesto.

Il mancato rispetto dei livelli di qualità richiesti giustifica l'applicazione di penali nei confronti dell'Appaltatore, costituendo anche giusta causa di risoluzione contrattuale a favore dell'Azienda e in danno dell'Appaltatore.

L'Azienda è obbligata ad assumere quei comportamenti e a mettere a disposizione dell'Appaltatore quanto necessario od utile per una pronta ed efficiente esecuzione della fornitura. In caso contrario, è onere dell'Appaltatore effettuare, con raccomandata A.R., l'eventuale messa in mora, in assenza della quale non sarà opponibile all'Azienda eccezione di sorta.

### **Art. 13 – INIZIO DELLA FORNITURA ED EFFICACIA DEL CONTRATTO**

L'Appaltatore si impegna, pena la decadenza dell'aggiudicazione, a rendere operativa la fornitura entro 30 giorni dalla data che verrà indicata sul contratto.

L'Appaltatore che si rifiuti di firmare il contratto entro 30 giorni dalla data comunicata, o che tenga un comportamento dilatorio per quanto concerne la trasmissione della documentazione prevista nel Disciplinare di Gara a carico dell'Aggiudicatario, ove richiesta, incorre nella decadenza dall'aggiudicazione, senza necessità di pronuncia giudiziaria. All'Operatore Economico Aggiudicatario dichiarato decaduto, faranno carico tutti i maggiori oneri derivanti dall'aggiudicazione ad altro Operatore Economico oltre all'incameramento automatico della cauzione provvisoria.

L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

### **Art. 14 - ORDINI, TERMINI DI CONSEGNE E COLLAUDO**

#### **a) Consegna delle strumentazioni e collaudo**

La consegna della strumentazione dovrà essere effettuata, a cura e a carico dell'Appaltatore, presso il Laboratorio della SC di Patologia Clinica, Via Monte Grappa 82 (Sassari), nel termine perentorio di **10 (dieci) giorni**, naturali e consecutivi, decorrente dalla scadenza del termine di legge per la stipula del contratto di cui all'art. 32, comma 8 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., ed il relativo collaudo dovrà avvenire nei **successivi 10 (dieci) giorni** dalla installazione. L'Azienda si riserva un congruo **periodo di prova**, non inferiore a **3 (tre) mesi**, per verificare la rispondenza del sistema offerto alle caratteristiche dichiarate ed in caso di esito negativo potrà disporre la risoluzione del contratto.

È a carico dell'Appaltatore la fornitura del materiale necessario a testare il sistema diagnostico fino al positivo collaudo dello stesso ed in ogni caso fino alla sua messa a punto definitiva. Le date per i lavori di installazione e di collaudo dovranno essere programmate in accordo con i Responsabili del Laboratorio Analisi. Il collaudo sarà considerato regolarmente eseguito solamente ad avvenuta accettazione dell'apposito verbale da parte del Responsabile della SC Edile, Impianti e Patrimonio – SSD Ingegneria Clinica e dei Responsabili della SC Patologia Clinica.

L'Appaltatore sarà responsabile, sia nei confronti degli operatori che degli utenti, della perfetta esecuzione dell'installazione e della completa rispondenza del materiale a quanto prescritto dalla normativa vigente.

L'Appaltatore si farà carico dell'onere del trasporto degli strumenti, della loro installazione, della rimozione e del regolare smaltimento dei relativi imballaggi.

Durante il periodo previsto per l'installazione, l'Appaltatore dovrà assicurare l'addestramento all'uso del sistema di almeno 4 operatori di Laboratorio.

Alla scadenza del contratto le apparecchiature messe a disposizione per il service dovranno essere disinstallate e ritirate a cura e spese dell'aggiudicataria.

#### **b) Modalità di ordinazione e consegna di reagenti, controlli, consumabili**

L'Appaltatore si impegna a fornire l'elenco dettagliato del materiale consumabile in formato elettronico, comprensivo della descrizione tecnica, del confezionamento, dei prezzi unitari e delle eventuali schede tecniche e di sicurezza.

I reagenti, calibratori, controlli, consumabili ed altri materiali di consumo saranno ordinati periodicamente con frequenza tale da garantire la continuità dell'attività, utilizzando i codici ed i prezzi delle confezioni indicate in offerta.

L'Appaltatore effettuerà le consegne a propria diligenza, rischio e spesa di qualunque natura. L'accettazione della merce non solleva la ditta dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti non rilevabili all'atto della consegna.

I danneggiamenti ricevuti dai prodotti per il trasporto e per le operazioni di carico e scarico sono sempre, e fino al loro utilizzo, imputabili all'Appaltatore, salvo la sua propria azione di rivalsa nei confronti dello spedizioniere.

La consegna dei reagenti, controlli, consumabili, etc., deve avvenire a seguito di ricevimento del formale ordine di acquisto da parte del Servizio Farmacia dell'Azienda Ospedaliera e pervenire in porto franco presso la sede di consegna indicata nell'ordine.

Al momento della consegna i prodotti devono avere una **validità** pari ad almeno 2/3 della validità complessiva del prodotto.

I documenti di trasporto ai sensi della legislazione vigente, devono obbligatoriamente indicare:

- luogo di consegna della merce;
- data e numero di ordine;
- numero di lotto di produzione dei singoli prodotti.

L'Appaltatore deve garantire che, anche durante la fase di trasporto, siano rigorosamente osservate le idonee modalità di conservazione dei prodotti.

La merce di volta in volta ordinata deve essere consegnata **entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine. In casi eccezionali di urgenza, la consegna deve avvenire entro 48 ore dal ricevimento dell'ordine, anche telefonico.** Qualora ciò non sia possibile l'Appaltatore deve provvedere alla consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata.

Le consegne dovranno essere effettuate, di norma, tra le 8,30 e le 12,30 di tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì. Per consegne al di fuori di tali orari dovrà essere contattata telefonicamente la SC Farmacia.

È tassativamente esclusa l'imposizione di minimi d'ordine.

Il controllo quantitativo della merce sarà effettuato all'atto della consegna relativamente ai colli recapitati. Per la quantità di confezioni in essi contenute, il Laboratorio Analisi si riserva di segnalare eventuali non rispondenze nelle 72 ore successive. La quantità sarà quella accertata presso le sedi di consegna indicate negli ordinativi e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore. Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà all'accettazione l'Azienda Ospedaliera che si riserva di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.

I prodotti che presentano **difetti o discordanze** saranno tenuti a disposizione della ditta e restituiti anche se tolti dal loro imballo originario e la ditta stessa deve provvedere alla sostituzione, **entro e non oltre 5 giorni**, con materiale idoneo.

In ogni momento, a cura del competente servizio, potrà essere verificata la corrispondenza, delle caratteristiche tecniche proprie dei prodotti consegnati con le specifiche tecniche dichiarate dalla ditta. Le spese per le analisi qualitative saranno a carico della ditta **qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle offerte** e, anche in questo caso, la ditta deve sostituire i prodotti **entro e non oltre 5 giorni** con altri aventi i requisiti.

L'Azienda Ospedaliera non assume comunque la responsabilità della merce respinta ma non ritirata dalla ditta.

## **Art. 15 – INADEMPIENZE E PENALITÀ**

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltante verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale ed, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate.

Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizi, l'Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, all'Appaltatore, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.

All'Appaltatore verrà concesso un termine non inferiore a **15 giorni** per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente Capitolato, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito all'Appaltatore e rigetto delle sue eventuali giustificazioni.

Tale istruttoria verrà eseguita se nell'ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali.

Resta ferma la risarcibilità dell'eventuale ulteriore danno subito dall'Azienda non coperto dall'importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l'Operatore Economico dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali:

- mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l'espletamento dei servizi: **€ 250,00** per ogni contestazione;
- ritardo nell'esecuzione della fornitura: per ogni predetto evento si applicherà una penale pari ad **€ 250,00**;
- mancato rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato: **€ 500,00** per ogni contestazione;

In caso di recidiva la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare a carico dell'Appaltatore, per ogni inadempienza, un'ulteriore penale pari ad **€ 500,00**.

Resta ferma la risarcibilità dell'eventuale ulteriore danno subito dall'Azienda.

L'Appaltatore non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato, dagli atti di gara e del contratto. Tutte le riserve che l'aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda e devono essere adeguatamente motivate.

Le riserve, che siano state presentate nei modi sopra indicati, saranno prese in esame dalla Stazione Appaltante che emanerà gli opportuni provvedimenti.

## **Art. 16 - CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FORNITURA**

I prezzi determinati all'atto dell'aggiudicazione saranno comprensivi di tutti i costi per i servizi e le forniture oggetto del presente appalto.

I prezzi determinati in sede di aggiudicazione potranno essere rinegoziati soltanto in caso di variazione dell'attività e/o dell'organizzazione del lavoro.

Eventuali condizioni aleatorie apposte nell'offerta o espresse in modo indeterminato non verranno accettate e costituiranno, invece, nullità dell'offerta stessa.

## **Art. 17 - FORMAZIONE DEL PERSONALE**

L'Appaltatore dovrà garantire, con propri tecnici di provata preparazione, l'addestramento del personale dell'Azienda all'uso della strumentazione fornita, secondo quanto stabilito all'art. 4 del presente Capitolato.

## **Art. 18 - INSTALLAZIONE E AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO**

E' posto a totale carico dell'Appaltatore ogni onere (fra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono compresi: assistenza tecnica, prodotti diagnostici, consumabili ecc.) connesso alla definitiva messa a punto delle metodiche sulla strumentazione fornita, nonché l'ottimizzazione dell'attività analitica, in relazione all'organizzazione del lavoro.

In qualunque momento, durante la vigenza del rapporto contrattuale, le parti possono concordare la sostituzione e/o l'affiancamento dei prodotti e/o della strumentazione concessa in noleggio o prodotti più aggiornati, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- non peggiorino le condizioni tecniche, operative ed economiche previste nel contratto;
- non sia necessario un maggior numero di operatori per assicurare il corretto funzionamento della strumentazione;
- non si verifichino disguidi nella funzionalità del servizio.

E' fatto obbligo per l'Appaltatore, per l'intera durata contrattuale, ivi incluse eventuali proroghe, di provvedere a garantire l'aggiornamento tecnologico della strumentazione installata e delle relative metodiche. Detto aggiornamento è compreso nei corrispettivi contrattualmente definiti, senza che nulla altro possa essere preteso dalla ditta.

Qualora i prodotti aggiudicati vengano sostituiti dall'Appaltatore con altri più recenti, è facoltà dell'Azienda acquisire i nuovi prodotti, corrispondendo però lo stesso prezzo offerto in gara. L'Azienda potrà rifiutare i nuovi prodotti allorché li ritenga non perfettamente rispondenti alle proprie necessità organizzative ed alle specifiche esigenze degli utilizzatori.

L'Azienda si riserva la facoltà, nel corso di validità del contratto di fornitura, di sospendere o stralciare quei prodotti che non risultassero più idonei per cambio di metodica, o a seguito di sostituzione, eliminazione o nuova acquisizione di apparecchiature e attrezzature, oppure per riassetto organizzativo dei Laboratori, o qualora subentrassero nuovi processi organizzativi aziendali.

Di conseguenza, nelle ipotesi sopra menzionate, la ditta aggiudicataria sarà tenuta alla fornitura, anche, di altri prodotti che dovessero essere ordinati per far fronte a nuove o modificate esigenze, in aggiunta o in sostituzione di quelli specificamente richiesti, alle medesime condizioni economiche e normative del contratto in essere, come sopra indicato.

### Art. 19 – SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA

Dovrà essere garantita assistenza full risk comprendente interventi di **manutenzione preventiva** in numero pari a quanto prescritto dal costruttore e un numero illimitato di interventi di emergenza, al fine di garantire la piena funzionalità del sistema stesso.

Sono escluse le manutenzioni periodiche giornaliere della strumentazione, da effettuarsi da parte dell'utente, conformemente a quanto indicato nei manuali d'uso in italiano che il fornitore si impegna a fornire in dotazione.

L'assistenza deve intendersi riferita a tutti gli elementi compresi nella presente fornitura.

Si precisa che ognuna delle voci di seguito indicate deve ritenersi ricompresa nel servizio di assistenza:

1. pezzi di ricambio necessari per il costante e perfetto funzionamento delle apparecchiature;
2. reagenti e materiale di consumo necessari per l'avviamento/collauda e per la ripetizione delle sedute analitiche, in caso di malfunzionamento degli strumenti e/o dei kit;
3. spese di viaggio, diaria e manodopera del personale manutentore;
4. ogni eventuale aggiornamento o nuove versioni di programma;
5. addestramento all'utilizzo della strumentazione per il personale addetto del Laboratorio.

L'Appaltatore è tenuto a prestare la necessaria assistenza tecnica - per l'intero periodo di durata contrattuale, ivi compresa l'eventuale proroga - rispettando rigorosamente le condizioni ed i tempi di intervento di seguito prescritti:

TIPOLOGIA DI GUASTO	TEMPI DI INTERVENTO anche online (in ore solari continue dalla chiamata)	TEMPI RISOLUZIONE SENZA PEZZI DI RICAMBIO (in ore solari continue)	TEMPI RISOLUZIONE CON PEZZI DI RICAMBIO (in ore solari continue)
Bloccante (rende il bene non	2	24	48

utilizzabile o pericoloso)			
NON bloccante (difetto riscontrato che però consente l'impiego del bene)	6	36	60

Non si intende per pezzi di ricambio la minuteria quali viti, tasselli e similari.

In ogni caso, l'Appaltatore deve garantire la continuità di funzionamento degli apparecchi, ossia dell'esecuzione di tutte le prestazioni diagnostiche cui l'apparecchiatura è destinata, garantendo la disponibilità all'esecuzione di illimitati interventi su chiamata.

Tipologia di manutenzione che devono essere garantite:

- **Manutenzione preventiva** della strumentazione secondo periodicità previste dalle Case costruttrici. Alla fine di ogni intervento dovrà essere rilasciato rapporto di lavoro.
- **Manutenzione correttiva** della strumentazione i cui costi saranno a totale carico della l'Appaltatore. L'Appaltatore si impegna alla sostituzione delle apparecchiature in caso di guasti e/o vizi non riparabili. Gli interventi di manutenzione e/o sostituzione delle apparecchiature dovranno essere garantiti con la massima celerità, nel rispetto dei termini e condizioni sopra esposte.
- **Verifiche di Sicurezza** delle apparecchiature secondo quanto indicato dalla normativa di riferimento. Il ripristino di eventuali non conformità riscontrate dovrà avvenire a totale carico dell'Appaltatore e secondo la tempistica della manutenzione correttiva.
- 

L'Appaltatore avrà, inoltre, l'obbligo di effettuare, a propria cura e spese, una visita presso i presidi ospedalieri ove sono installate le strumentazioni con cadenza almeno quadrimestrale - per l'intera durata contrattuale - ai fini dell'ottimizzazione dei sistemi e per garantire la formazione continua degli utilizzatori. A tale scopo l'Appaltatore, in occasione del collaudo, dovrà fornire al Responsabile del SC Edile, Impianti e Patrimonio – SSD Ingegneria Clinica e ai Direttori di Laboratorio un prospetto cronologico con la pianificazione di tali visite per il primo anno di durata della fornitura. Per i successivi 4 anni di durata contrattuale, tale prospetto dovrà essere consegnato entro il termine perentorio del 31/01 di ciascun anno.

L'Appaltatore assicura assistenza tecnica e manutenzione straordinaria ed ordinaria, quando necessario, attraverso un centro di assistenza dedicato, rispettando i tempi di intervento previsti nel presente Capitolato, dal momento della chiamata durante tutti i giorni feriali e la gestione nei giorni festivi, se del caso.

## Art. 20 – SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Trattandosi di fornitura di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90, che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dei contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale.

L'Appaltatore, pertanto, applicherà in detti casi, il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previ accordi con la Direzione Medica di Presidio e con il personale competente del Presidio Ospedaliero di riferimento.

L'Appaltatore provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare all'Azienda la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale interna e/o esterna. L'Appaltatore dovrà garantire, anche in tali circostanze, la reperibilità del suo rappresentante o delegato.

L'Azienda si riserva la facoltà di trattenere un importo calcolato in relazione alla minor fornitura prestata.

## Art. 21 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, l'Aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria definitiva (fidejussione bancaria o polizza assicurativa) di importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale (Iva esclusa) per singolo lotto.

La percentuale del 10 per cento è aumentata, in caso di aggiudicazione con un ribasso d'asta superiore al 10 per cento, dei punti percentuali eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto superiore al 20 per cento.

La garanzia di cui al comma precedente deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- la operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di questa Azienda.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento del contratto o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo della garanzia è svincolato, ai sensi del comma 5 dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, al termine del contratto, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura, o comunque fino a dodici mesi dalla data di avvenuta esecuzione della fornitura, risultante dal relativo certificato.

Il termine per l'emissione del certificato di regolare esecuzione rimane sospeso in caso di contestazioni sulla fornitura da parte dell'Azienda, opportunamente comunicati all'Appaltatore. Tale termine ricomincia a decorrere dalla data della definizione della/e contestazione/i.

Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso all'appaltatrice delle somme che questa abbia eventualmente pagato in più, durante l'esecuzione della fornitura, in confronto all'effettivo credito dell'Appaltatore.

La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva.

Nell'attesa della cauzione definitiva, la Stazione Appaltante potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell'Operatore Economico Aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione.

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.

La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere prestata da primario istituto o compagnia, autorizzato/a all'esercizio in Italia nel rispettivo ramo di esercizio dalla competente autorità (Banca d'Italia o IVASS).

L'Appaltatore dovrà:

- verificare che non sussistano provvedimenti di divieto di stipula dei contratti per i predetti soggetti tramite accesso al sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it) oppure [www.ivass.it](http://www.ivass.it);
- allegare idonea documentazione attestante l'avvenuta verifica presso le competenti autorità sopra indicate;
- allegare dichiarazione contenente l'impegno a mantenere operativa la cauzione per tutta la durata dell'appalto, con obbligo di comunicazione scritta in caso di sostituzione.

Alla scadenza di ogni singolo anno di validità della polizza, l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto che non sussistono provvedimenti di divieto di stipula di contratti nuovi per i predetti operatori, ed in caso affermativo l'impegno a sostituire gli stessi con nuovi contratti garantiti da operatori non soggetti ad alcuna restrizione.

Il deposito cauzionale definitivo dovrà indicare quale foro esclusivo ed inderogabile per ogni controversia dalla stessa generata, il Foro di Sassari.

## Art. 22 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Direttore dell'esecuzione del contratto. Ai sensi dell'art 101 del D. Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito: "RUP") nomina il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito: "D.E.C.") che avrà il compito di provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione.

Il nominativo del D.E.C. sarà comunicato all'Appaltatore, contestualmente all'aggiudicazione definitiva.

Avvio dell'esecuzione del contratto. L'Appaltatore dei servizi oggetto del presente appalto è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Il RUP provvederà alla nomina del DEC che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione. Il D.E.C. provvederà a redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Appaltatore.

Il verbale, sottoscritto dal D.E.C. e dall'Appaltatore, verrà redatto in duplice copia; copia conforme potrà essere rilasciata all'Appaltatore, ove questi lo richieda.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, l'inizio delle attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il D.E.C. provvederà a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Sospensione dell'esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del contratto, il D.E.C. potrà ordinarne la sospensione, indicando le ragioni e la relativa imputabilità.

La sospensione potrà essere disposta per:

- cause di forza maggiore;
- altre circostanze speciali, che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

Ricorrendo tali ipotesi, il D.E.C., con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo delegato, compilerà il verbale di sospensione che dovrà essere firmato dall'Appaltatore.

Venute a cessare le cause della sospensione, il D.E.C. redigerà i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, indicando il nuovo termine ultimo di esecuzione dello stesso, calcolato tenendo conto della durata della sospensione e degli effetti da questa prodotti. Tale verbale dovrà, a sua volta, essere firmato dall'Appaltatore.

La verifica di conformità. L'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle prescrizioni degli atti di gara. E' fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Tale verifica è avviata entro 20 giorni dall'ultimazione delle singole prestazioni e viene condotta dal D.E.C. oppure da apposita commissione nominata dal DEC.

La verifica di conformità in corso di esecuzione è obbligatoria:

- nel caso in cui, stante la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare, questa sia possibile solo in corso di esecuzione contrattuale;
- nel caso di forniture e servizi continuativi.

La Stazione Appaltante si riserva comunque, la facoltà di condurre la verifica di conformità in corso di esecuzione, ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità.

La verifica di conformità verrà conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

In caso di prolungamento delle operazioni oltre tale termine, verrà trasmessa formale comunicazione all'Esecutore.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri, che l'incaricato della verifica di conformità riterrà necessari.

All'Appaltatore verrà data tempestiva comunicazione del giorno della verifica di conformità, affinché possa intervenire.

Della verifica sarà redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti gli interessati.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le operazioni necessarie alla verifica di conformità; pertanto, egli, a propria cura e spesa, dovrà mettere a disposizione del soggetto incaricato dall'appaltante tutti i mezzi necessari per l'ottimale svolgimento delle operazioni di verifica.



Nel caso in cui non ottemperi a tali obblighi, il D.E.C. o altro soggetto all'uopo incaricato, disporranno che sia provveduto d'ufficio, deducendo le spese sostenute dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.

Il D.E.C. o suo delegato, e comunque persona diversa dal responsabile del procedimento, indica se le prestazioni siano o meno collaudabili ovvero, riscontrando difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'Esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.

Il D.E.C. o suo delegato provvederà al rilascio del certificato di verifica di conformità, nel caso in cui risconterà la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

E' fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali vizi o difetti non verificabili in sede di verifica di conformità.

In caso di mancata o ritardata esecuzione della fornitura, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di approvvigionarsi altrove, con spese a totale carico dell'Aggiudicatario che non potrà fare opposizione o sollevare eccezione alcuna sulla modalità di esecuzione e sui beni così acquistati.

Tale disposizione si applica anche per erogazione della fornitura in quantità inferiori a quelle ordinate.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'Appaltatore, il quale dovrà restituirlo firmato, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento.

Lo stesso potrà, all'atto della firma, aggiungere le contestazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

Tra le attività di verifica, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di eseguire controlli sugli automezzi utilizzati, sui materiali e sulle dotazioni degli stessi, al fine di verificare la rispondenza tra la fornitura resa e quanto previsto sia dalle prescrizioni di legge, sia dai requisiti previsti dal presente Capitolato.

### **Art. 23 - COSTI DELLA SICUREZZA PER RISCHI INTERFERENZIALI**

L'AOU ha redatto, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (di seguito: "DUVRI"), pubblicato unitamente alla documentazione di gara, indicante le misure atte a eliminare e/o ridurre i rischi di interferenza e le informazioni relative all'emergenza.

L'Operatore Economico Aggiudicatario, nell'espletamento della fornitura, dovrà attenersi alle indicazioni contenute nel suddetto Documento.

L'Operatore Economico Aggiudicatario si impegna a trasmettere, non oltre 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva e comunque prima dell'inizio delle attività oggetto dell'appalto, il proprio documento che individua le misure di prevenzione e di protezione predisposte in conseguenza della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, previsto dal D. Lgs. 81/2008 ess.mm.ii..

Il documento, che sarà sottoposto al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Stazione Appaltante, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- schede tecniche relative ai mezzi/attrezzature/prodotti previsti per l'esecuzione della fornitura;
- valutazione dei rischi specifici connessi alla fornitura;
- modalità operative di prevenzione incendi e/o infortuni in relazione ai rischi ad esso connessi;
- dotazione di dispositivi di protezione individuali e relativa formazione ed addestramento all'uso;
- organizzazione prevista per la gestione delle problematiche di sicurezza: responsabile del servizio di prevenzione e protezione, altre figure responsabili e relativi compiti;
- formazione professionale ed informazione (documentate) del proprio personale in materia di salute e sicurezza attrezzature, mezzi e prodotti da utilizzare;
- soluzioni previste per l'eliminazione dei rischi dovuti all'interferenza tra i lavori dell'impresa o da terzi presenti a qualsiasi titolo nell'Azienda (dipendenti ospedalieri, ditte terze, visitatori, ecc.);
- adempimenti documentali prescritti da norme generali e particolari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.



La Stazione Appaltante si riserva fin d'ora la facoltà di chiedere il riesame del documento, qualora lo ritenga inadeguato, nel corso della durata del contratto.

Tutte le attività descritte nel presente Capitolato Speciale verranno svolte dall'Appaltatore nel pieno rispetto delle vigenti normative di sicurezza e igiene sul lavoro ed osservando quanto prescritto dei documenti di valutazione rischio della Stazione Appaltante.

I costi per evitare i rischi da interferenza sono stati quantificati, per l'intera durata di 60 mesi dell'appalto, in Euro € 2.550,00.

Tale importo non è soggetto a ribasso.

Nel Documento allegato al Disciplinare di gara non sono indicati i rischi generici propri dell'attività dell'Appaltatore, in quanto trattasi di rischi per i quali vi è l'obbligo dell'Appaltatore medesimo di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

### **Art. 24 – PRESENTAZIONE FATTURA E MODALITÀ PAGAMENTI**

Per l'esecuzione dei servizi con le modalità indicate nel presente Capitolato Speciale, la Stazione Appaltante corrisponderà esclusivamente i corrispettivi pattuiti in sede di aggiudicazione, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo.

I corrispettivi contrattuali dovuti all'Appaltatore si riferiscono ai servizi erogati a regola d'arte e nel pieno e corretto adempimento delle prescrizioni contrattuali ed il loro pagamento avverrà a fronte dell'emissione di fatture in conformità alla normativa vigente.

L'Appaltatore provvederà ad emettere mensilmente regolare fattura alla quale dovrà allegare apposito documento relativo alla contabilità mensile dei servizi effettuati, unitamente alla documentazione inerente alla fornitura effettuata.

Qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo d'impresa/consorzio, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati all'impresa capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata, fatte salve le deroghe per le micro piccole e medie imprese.

**Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.**

Il pagamento di ciascuna fattura avverrà **entro 30 giorni**, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

I termini di pagamento decorrono dal ricevimento della fattura inviata mediante fattura elettronica attraverso il sistema di interscambio istituito dal Ministero Economia e Finanze. Il concorrente si impegna, pena la nullità del contratto al pieno rispetto degli obblighi previsti dalla L.136/2010.

In caso di ritardo dei pagamenti, il saggio degli eventuali interessi moratori sarà pari, in ragione d'anno, al saggio degli interessi legali stabilito dall'art. 1284 comma 1, del codice civile.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione della fornitura da parte dell'Appaltatore, il quale è tenuto ad adempiere sino alla scadenza naturale del contratto.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale, da parte dell'Appaltatore, del presente Capitolato Speciale, del Disciplinare di gara, di tutti gli altri atti di gara e del contratto; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte dell'Appaltatore.

Ai sensi del D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 18 gennaio 2008, n. 40, attuativo delle disposizioni di cui all'art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, disciplinante i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le



Stazioni Appaltanti, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procedono alla verifica inoltrando, secondo le modalità dell'art. 4 del citato D.M., apposita richiesta alla società Equitalia S.p.A.

Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento, la richiesta della Stazione Appaltante costituisce segnalazione ai sensi dell'art. 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Ai sensi del D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55 e ss.mm.ii, è stato approvato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'art. 1, comma 209, dispone che "l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche [...], anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica".

In riferimento al suddetto decreto e ss.mm.ii. dal 1 aprile 2015 sarà obbligatorio da parte dell'Appaltatore emettere la fattura solamente in formato elettronico.

Il codice univoco ufficio (IPA - Indice delle Pubbliche Amministrazioni) assegnato alla AOU di Sassari è il seguente:

Uff\_Fattura PA

Codice Fiscale:02268260904

Codice IPA: UFBW7M

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

#### **Art. 25 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della l. 136/2010 l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Sassari.

L'Azienda verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Con riferimento ai sub-contratti, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Azienda, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l'Azienda si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la

produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).

## **Art. 26 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Azienda, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Si richiama quanto disposto dall'articolo 30, co. 5 e 6, del Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

## **Art. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

### **27.1 - Risoluzione per inadempimento**

L'Azienda si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso l'Azienda ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che l'Azienda, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC., nei seguenti casi:

- a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Autorità;
- b. nei casi di cui ai seguenti articoli: "Modalità di esecuzione dell'appalto" (art. 7); "Riservatezza e trattamento dei dati personali" (art. 10); "Garanzia definitiva" (art. 21); "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro" (art. 26); "Divieto di cessione del contratto; cessione del credito" (art. 28); "Subappalto" (art. 29); "Responsabilità civile per infortuni e danni" (art. 36).



Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9-bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Azienda tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice l'Azienda interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

### **27.2 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali**

L'Azienda ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

In ogni caso, l'Azienda potrà recedere dal contratto qualora sia accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80 del Codice.

L'Azienda può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.

### **27.3 - Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare**

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Azienda proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di fallimento dell'impresa mandataria, l'Autorità ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice l'Autorità interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 110 del Codice, il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, può eseguire i contratti stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.

## **Art. 28 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO**

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Autorità. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Azienda al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

### **Art. 29 – SUBAPPALTO**

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, è possibile procedere al subappalto delle prestazioni riferite ai servizi del presente appalto – ferme restando le vigenti disposizioni disciplinanti particolari ipotesi di divieto di affidamento in subappalto – sino al 30% dell'importo complessivo del contratto.

Quanto sopra alle seguenti condizioni:

- il Concorrente dovrà avere indicato, in sede di offerta, la propria intenzione a ricorrere al subappalto, con specificazione della fornitura o parte di essa che intende subappaltare o concedere in cottimo (art. 105, comma 4, punto c D. Lgs. n.50/2016);
- il Concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 (art 105, comma 4, punto d, D. Lgs.50/2016);
- l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto (cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto) presso la Stazione Appaltante, almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni, con contestuale trasmissione:
  - della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 105, comma 7, D. Lgs. n.50/2016);
  - dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs n.50/2016;
  - insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia. La Stazione Appaltante verificherà che anche in campo al subappaltatore non incorrano i divieti di cui al D.lgs.159/2011.

L'Appaltatore che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà (art. 105, comma 18 del D. Lgs. 50/2016).

L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento (art. 105, comma 14 D. Lgs. n. 50/2016).

L'Azienda provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore all'aggiudicatario del contratto fatta eccezione l'ipotesi in cui:

- il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contatto lo consente.

La Stazione Appaltante provvederà al pagamento all'Appaltatore del corrispettivo dovuto al subappaltatore – fatto salvo quanto stabilito dall'art. 105, comma 13, del Codice - previa esibizione, da parte di quest'ultimo, della documentazione attestante che l'effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore in relazione alla fornitura affidata, sono stati correttamente eseguiti (art. 35, commi 28 e 32 D.L. 04 luglio 2006, n. 223 – convertito con legge 04 agosto 2006, n. 248). L'Azienda potrà sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all'esibizione della predetta documentazione; tale situazione interrompe i termini per il pagamento, di cui all'art. 22 del presente Capitolato Speciale.

L'esecuzione delle prestazioni affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 105, comma 19, D. Lgs. 50/2016).

### **Art. 30 - FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE COATTA O CONCORDATO PREVENTIVO**

Nel caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, la Stazione Appaltante, conformemente a quanto stabilito dall'art. 110 del D. Lgs 50/2016, interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Qualora il curatore del fallimento, fosse autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero nel caso in cui l'impresa fosse ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione

del giudice delegato, sentita l'ANAC, può proseguire nell'esecuzione del contratto già stipulato dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.

In ogni caso l'Ente si riserva l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 48, commi 17 e 18 del D. Lgs.50/2016.

### **Art. 31 - CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ D'ECCEZIONI**

L'Appaltatore non può opporre, ex art. 1462 c.c. eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato Speciale, dagli atti di gara e dal contratto.

Tutte le riserve che l'Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda e devono essere adeguatamente motivate.

Le riserve che siano state presentate nei modi sopra indicati, saranno prese in esame dall'Azienda che emanerà gli opportuni provvedimenti.

### **Art. 32 – TERMINI E COMMUNICAZIONI**

Tutti i termini e le comminatorie (penalità incluse) contenute nel presente Capitolato Speciale e nel contratto da stipularsi operano di pieno diritto, senza obbligo per la Stazione Appaltante della costituzione in mora dell'Operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell'art. 1219, comma 2, punto 3), del Codice Civile.

### **Art. 33 – DIRITTO DI RECESSO**

La Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto, a suo insindacabile giudizio, in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti rinunciando l'Appaltatore, ora per allora, ad ogni ulteriore pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da un preavviso scritto all'Appaltatore, non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi ed effettua la verifica della regolarità degli stessi.

Il contratto si risolve dopo 20 giorni dalla comunicazione, con la quale questa Azienda comunica la sua intenzione di avvalersi della clausola di recesso concordata, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 1373 del Codice Civile.

In caso di recesso dell'Azienda, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi/forniture eseguiti.

### **Art. 34 –RECESSO PER GIUSTA CAUSA**

In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Azienda che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, la stessa Azienda potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

### **Art. 35 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

E' facoltà della Stazione Appaltante verificare la congruità economica del contratto, nell'eventualità in cui Consip o la Centrale Regionale di Committenza dovessero stipulare convenzione per il medesimo oggetto del contratto in parola e recedere unilateralmente dal contratto, ove l'Appaltatore non sia in condizioni di migliorare il corrispettivo richiesto, rispetto alle quotazioni Consip o della Centrale Regionale di Committenza.

Ove la Stazione appaltante ritenesse di avvalersi di tale facoltà, il recesso avverrà entro 60 gg. dalla relativa formale comunicazione.

A tale recesso l'Appaltatore non potrà frapporre eccezioni di sorta né avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria.

Inoltre, relativamente alla fornitura oggetto dell'appalto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nel corso del periodo contrattuale di sospendere o ridurre la fornitura appaltata - dandone preavviso all'Appaltatore con almeno 30 giorni di anticipo - per effetto di modifiche organizzative della Stazione Appaltante dovute a diverse esigenze o a norme di leggi, di regolamenti o disposizioni nazionali o regionali.

### **Art. 36 – RESPONSABILITÀ CIVILE PER INFORTUNI E DANNI**

L'Appaltatore assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento dei servizi. Esso risponderà pienamente dei danni e infortuni causati, nell'espletamento della fornitura in oggetto, a terzi, incluso il personale dipendente dell'Azienda o collaboratori a qualsiasi titolo della medesima, nonché a cose di proprietà dell'Azienda o di terzi, derivanti da



negligenza, imprudenza ed imperizia od inosservanza delle prescrizioni di legge o contrattuali, oppure impartite dalle Aziende stesse nell'esecuzione dell'appalto ed imputabili all'Appaltatore, ai suoi dipendenti od a persone della cui attività lo stesso si avvalga.

L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni di qualsivoglia natura, compreso gli infortuni o altro che dovessero accadere a terzi ed al personale dell'Appaltatore nell'esecuzione del contratto od a cause ad esso connesse.

L'Appaltatore è tenuto al risarcimento di tutti i danni sopra detti, senza eccezione e per l'intera vigenza contrattuale, fatta salva l'applicazione di penali e l'eventuale risoluzione del contratto.

In ogni caso danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali alle medesime ricollegabili, s'intendono assunti dall'Appaltatore che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva, ed espressamente codesta Azienda.

A tal fine l'Appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto, oltre alla prevista cauzione, dovrà fornire la prova di aver stipulato apposita polizza assicurativa, vincolata a favore dell'Azienda, con primaria Compagnia di Assicurazioni, per responsabilità civile terzi (RCT) e per Responsabilità Civile prestatori d'opera (RCO) nei confronti dell'Azienda, dei terzi e dei prestatori d'opera, nonché professionale, derivante dall'esecuzione del contratto per un massimale annuo e con massimale per sinistro non inferiore agli importi che saranno definiti nel disciplinare di gara, previa acquisizione dei dati tecnici dalle competenti strutture, con validità dalla data del contratto e per tutta la durata dello stesso ed eventuali rinnovi e proroghe. Il massimale unico della polizza assicurativa non rappresenta il limite del danno eventualmente da risarcire da parte della ditta aggiudicataria, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l'appaltatore.

La polizza non dovrà contenere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nel presente Capitolato Speciale.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni non coperti dalle predette coperture assicurative, ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

L'Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la ditta nell'esecuzione del contratto.

### **Art. 37 – CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ**

L'Appaltatore, nei rapporti inerenti al contratto, s'impegna sin a d'ora a:

- osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel Codice di Comportamento adottato dall'Azienda e pubblicato sul sito aziendale;
- rispettare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel "Patto di integrità" adottato dall'Azienda e pubblicato sul sito aziendale;

L'Appaltatore è, pertanto, consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice di comportamento aziendale e del Patto di integrità in materia di contratti pubblici, costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1546 del Cod. Civ., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.

### **Art. 38 - SPESE CONTRATTUALI**

Le spese di registrazione del contratto ed ogni altra spesa inerente alla sua formalizzazione sono a carico dell'Appaltatore. Come disposto dall'art. 73 comma 5, e 216 comma 11 della D. Lgs. 50/2016, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, l'Aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le spese relative alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

**Art. 39 - FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia derivante dal presente rapporto contrattuale, le parti espressamente concordano di eleggere quale Foro esclusivo e non concorrente con quelli ordinari previsti dalla legge, il Foro di Sassari, e di escludere, pertanto, l'eventuale giudizio al foro normativamente disciplinato dal Codice Procedura Civile.

**Art. 40 – DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia a quanto previsto dalla restante documentazione di gara, dal Codice Civile, dal D. Lgs. 50/2016, e da tutte le altre norme comunitarie, statali e regionali che comunque abbiano attinenza con l'appalto in oggetto, siano esse in vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate nel corso dell'esecuzione del contratto.

**Appendice 1 - Lotti: 1,2,3.**

<b>LOTTO</b>	<b>ANALITI</b>	<b>N° Pannelli/anno</b>	<b>TIPOLOGIA DI ESAME</b>
1	Sistema analitico per Emocromo	300	Emocromo completo
2	Sistema analitico per test di chimica	300	Pannello Profilo epatico (Alt – Ast – Gamma Gt e Bilirubina Totale), renale (creatinina e elettroliti), albumina, (PCR)
3	Sistema analitico di coagulazione	300	Pannello PT, PTT, ATIII, d-dimero)

30

Sassari, li \_\_\_\_\_

<b>Gruppo di Progettazione</b>	
SC Patologia Clinica	Dr.ssa Angela Bitti
SC Farmacia	Dott.ssa Gabriella Carmelita Dr. Gavino Fancellu
SSD Ingegneria Clinica	Ing. Antonio Lumbau

**Il Direttore**  
**S.C. Patologia Clinica**  
**Dr.ssa Angela Bitti**

**Il Direttore**  
**S.C. Farmacia Ospedaliera**  
**Dr.ssa Gabriella Carmelita**

**Il Coordinatore**  
**SSD Ingegneria Clinica**  
**Ing. Antonio Lumbau**